



# COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di Avellino

Ufficio Tributi

## IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Si informano i contribuenti che sul sito [www.comune.santostefanodelsole.av.it](http://www.comune.santostefanodelsole.av.it) è possibile calcolare l'imposta dovuta per **IMU 2013** e stampare il modello F24 per effettuare il pagamento.

### I.M.U. II° RATA

Il Decreto Legge 201/2011, convertito dalla Legge 214 del 22.12.2011, all'art. 13 comma 1, prevede l'istituzione, in tutti i Comuni del territorio nazionale, dell'**IMU SPERIMENTALE** fino al 2014.

Il Consiglio Comunale con delibera n. **20** del **30/04/2013** ha determinato le aliquote IMU riferite all'anno 2013 come segue:

<b>Altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli</b>	<b>9,00 per mille</b>
---	-----------------------

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge (**DL 30 Novembre 2013, n. 133**) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
- abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

N.B. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.

### BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del **5 per cento** ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;
- b-bis) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) **140** per i fabbricati classificati nelle categorie C/3, C4 e C5.

**Per i terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **110**.

## **AGEVOLAZIONI**

**Per gli immobili aventi le seguenti caratteristiche si applica la riduzione del 50%**

- a) fabbricati inagibili;
- b) fabbricati di interesse storico-culturale

## **VERSAMENTI:**

### **✓ ALTRI IMMOBILI – 2° CASE - TERRENI AGRICOLI:**

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero. Il contribuente potrà versare l'imposta dovuta le cui scadenze è fissata come segue:

- a) entro il **16 dicembre la rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per intero anno, salvo con conguaglio sulla prima rata**

L'Ufficio IMU **non recapiterà** i bollettini di c.c. per il pagamento dell'imposta dovuta, che dovrà essere effettuato a mezzo modello **F24**.

L'ufficio IMU è disponibile **tutti i giorni feriali**, escluso il sabato, per fornire chiarimenti dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

I codici da utilizzare nella compilazione del modello F24 sono i seguenti:

### **I357 codice comune di Santo Stefano del Sole**

- 3914 **terreni agricoli** (destinatario il Comune);
- 3916 **aree fabbricabili** (destinatario il Comune);
- 3918 **altri fabbricati** (destinatario il Comune)
- 3923 **interessi da accertamento** (destinatario il Comune)
- 3924 **sanzioni da accertamento** (destinatario il Comune)

## **DICHIARAZIONE**

Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- ✓ acquisizione o perdita del diritto di abitazione principale;
- ✓ variazione del valore venale delle aree edificabili;
- ✓ il venir meno del diritto reale di altri soggetti sull'immobile di cui si è proprietari;
- ✓ altre variazioni non oggetto di variazioni catastali.

## **AREE FABBRICABILI**

L'importo al mq. moltiplicato per i mq posseduti, darà il valore venale dell'area su cui applicare l'aliquota **del 9 per mille** e calcolare l'imposta dovuta.

Ai fini dell'imposta un edificio in rovina o un fabbricato accatastato in corso di costruzione

**(F03)** deve essere qualificato come area edificabile.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento il contribuente potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento Geom. Domenico Mariconda presso l'ufficio patrimonio di questo Ente tel. 0825/ 673053 int. 6- fax 0825 – 673444- e mail- [d.mariconda@comune.santostefanodelsole.av.it](mailto:d.mariconda@comune.santostefanodelsole.av.it).

Dalla Sede Municipale addì 04/12/2013

**IL Responsabile del Servizio**  
**Ass.re Giuseppe Pellecchia**